



REGOLAMENTO

DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

**EROGATI NEL TERRITORIO DEI COMUNI DI Campagnatico -
Castiglione della Pescaia- Grosseto - Civitella Paganico -
Roccastrada - Scansano**

**COeSO
SDS GROSSETO**

SOCIETA DELLA SALUTE
DELL'AREA SOCIO SANITARIA
GROSSETANA

Sede Amministrativa: Via Damiano Chiesa n°12 58100 Grosseto
Tel. 0564 43921 - N. Verde: 848 58 02 18 Partita Iva 01258070539 -
R.E.A. CCIAA di Grosseto: n. 108432 www.coesoareagr.it

INDICE

TITOLO I

Principi generali

Art. 1 Oggetto del regolamento

TITOLO II

Servizio Sociale Professionale

Art. 2 Definizione di Servizio Sociale Professionale

Art. 3 Finalità del Servizio Sociale professionale

TITOLO III

Norme generali

Art. 4 Destinatari

Art. 5 Criteri di accesso e priorità

Art. 6 Accesso alle prestazioni

Art. 7 Determinazione dello stato di bisogno

Art. 8 Sedi

Art. 9 Documentazione

Art. 10 Decisione e revisione

Art. 11 Istanza e riesame

Art. 12 La condizione economica e la compartecipazione al costo dei servizi

Art. 13 Controlli sulla veridicità delle prestazioni

Art. 14 Sospensione e revoca delle prestazioni

Art. 15 Rivalsa

TITOLO IV

Tipologia degli interventi e dei servizi

Art. 16 Interventi e servizi

TITOLO V

Interventi di sostegno economico

Art. 17 Definizione e finalità

Art. 18 Tipologia degli interventi

Art. 19 Modalità di erogazione

Art. 20 Modalità di determinazione dell'entità del contributo

TITOLO VI

Servizi domiciliari e di supporto alla vita familiare e di relazione

Capo I

Assistenza domiciliare

Art. 21 Definizione e finalità

Art. 22 Destinatari

Art. 23 Compartecipazione al costo del servizio

Capo II

Sostegno socio educativo territoriale e/o domiciliare

Art. 24 Definizione e finalità

Art. 25 Destinatari

Art. 26 Criteri per l'accesso al servizio

Art. 27 Tipologia degli interventi

Art. 28 Compartecipazione al costo del servizio

Capo III

Sostegno socio educativo scolastico

Art. 29 Definizione e finalità

Art. 30 Destinatari

Art. 31 Modalità di ammissione e procedure

Art. 32 Compartecipazione al costo del servizio



SDS GROSSETO

Capo IV

Supporto alla genitorialità e responsabilità familiari

Art. 33 Definizione e finalità

Art. 34 Destinatari

Art. 35 Modalità di ammissione e procedure

Art. 36 Compartecipazione al costo del servizio

Capo V

Affidamento familiare

Art. 37 Definizione e finalità

Art. 38 Modalità di ammissione e procedure

Art. 39 Contributo per affidamento familiare

Capo VI

Pasti - Spesa a domicilio - Lavanderia

Art. 40 Definizione e finalità

Art. 41 Destinatari e modalità di attivazione

Art. 42 Compartecipazione al costo del servizio

Capo VII

Servizio di Accompagnamento e Trasporto sociale

Art. 43 Definizione e finalità

Art. 44 Destinatari

Art. 45 Condizione per l'accesso al servizio

Art. 46 Compartecipazione dell'utente al costo del servizio

TITOLO VII

Servizi residenziali e semiresidenziali

Capo I

Strutture residenziali per anziani e disabili

Art. 47 Destinatari

Art. 48 Modalità e procedure per l'accesso ai servizi residenziali per persone autosufficienti

Art. 49 Modalità e procedure per l'accesso ai servizi residenziali per anziani non autosufficienti e adulti disabili in condizioni di gravità

Art. 50 Modalità di compartecipazione al pagamento della retta di parte sociale per gli anziani autosufficienti e non autosufficienti.

Art. 51 Documentazione richiesta

Art. 52 Modalità di compartecipazione alla retta di parte sociale per i soggetti disabili.

Capo II

Centri diurni per anziani e adulti disabili

Art. 53 Definizione e finalità

Art. 54 Compartecipazione alla spesa

Capo III

Strutture residenziali e semiresidenziali per minori

Art. 55 Definizione

Art. 56 Destinatari

Art. 57 Modalità di ammissione

Art. 58 Compartecipazione dei familiari alla spesa

COeSO
SDS GROSSETO



SDS GROSSETO

Capo IV

Vacanze e soggiorni

Art. 59 Descrizione e finalità

Art. 60 Destinatari

Art. 61 Accesso e compartecipazione al
costo del servizio

TITOLO VII

**Inserimenti socio assistenziali in ambiente
di lavoro**

Art. 62 Finalità e destinatari

Art. 63 Modalità di ammissione al servizio

TITOLO VIII

**Diritti dei cittadini utenti dei servizi e
delle prestazioni**

Art. 64 Diritto di accesso, di scelta e di
riservatezza

Art. 65 Diritto di informazione

Art. 66 Diritto alla privacy

TITOLO IX

Disposizioni finali

Art. 67 Norme integrative

Art. 68 Entrata in vigore.



TITOLO I

Principi generali

Art. 1 Oggetto del regolamento

Il presente Regolamento ha per oggetto le modalità di erogazione degli interventi e dei servizi di protezione e promozione sociale, nel rispetto delle leggi nazionali e regionali vigenti tenuto conto delle risorse che la Società della Salute, le Amministrazioni Comunali e la Asl mettono a disposizione per tali funzioni.

Gli interventi sono attuati allo scopo di favorire il miglioramento delle condizioni di vita dell'individuo e/o prevenire situazioni di aggravamento dello stato di bisogno; vengono erogati previa formulazione di progetti individualizzati di intervento accettato dal destinatario.

I servizi sono erogati in base ai principi fondamentali indicati nella Carta per la Cittadinanza Sociale della zona grossetana approvata dall'Articolazione Zonale della Conferenza dei Sindaci e integrati con quelli contenuti nella carta dei servizi dell'Azienda Usl 9 in relazione al sistema sanitario locale e con le indicazioni contenute nel DPCM del 27 gennaio 1994 di definizione dei principi sull'erogazione dei servizi pubblici.

Accessibilità

Tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione ed opinioni politiche hanno diritto di fruire dei servizi, delle prestazioni, delle procedure e dei programmi d'intervento proporzionalmente ai loro bisogni.

Adeguatezza

Gli interventi debbono essere individualizzati, globali e partecipati oltreché predisposti sulla base di una valutazione multidisciplinare dei bisogni nel rispetto di standard quantitativi e qualitativi predefiniti.

COeSO
SDS GROSSETO



Efficacia - Efficienza - Economicità

L'organizzazione delle attività deve essere mirata a garantire la massima qualità delle prestazioni e il migliore coordinamento dei servizi. Le risorse finanziarie, umane e tecnologiche devono essere utilizzate in modo oculato e razionale al fine di ottenere il massimo dei risultati evitando ogni spreco.

Tempestività

I servizi e le prestazioni devono essere dati in tempi rapidi e comunque tali da essere funzionali al superamento del bisogno.

Flessibilità Superamento di modelli predefiniti d'intervento adeguando lo stesso allo specifico bisogno.

Innovazione

Sostegno e promozione dell'innovazione dei servizi e degli interventi.

Umanizzazione

Creazione di un rapporto di fiducia tra il cittadino utente e gli operatori.

Integrazione

Creazione di una risposta al bisogno che sia in grado d'integrare gli interventi e le prestazioni attraverso l'incontro delle responsabilità: istituzionali, gestionali, professionali e comunitarie.

Partecipazione

Coinvolgimento e partecipazione del cittadino, anche attraverso le proprie risorse personali e familiari, e dell'intera comunità all'individuazione dei bisogni e alle modalità per attuare il loro soddisfacimento.

COeSO
SDS GROSSETO



Trasparenza

Informazione completa, semplificata e facilmente accessibile sulle modalità di funzionamento dei servizi e degli interventi.

Garanzia delle forme di tutela

Strutturazione di forme di tutela dei diritti dei cittadini utenti.

TITOLO II°

Servizio Sociale Professionale

Art. 2 Definizione del Servizio Sociale Professionale.

Il servizio sociale professionale è la porta di accesso al sistema integrato di interventi e servizi sociali e socio sanitari integrati.

E' organizzato su due livelli: il primo di "front office" che si concretizza nell'incontro e nell'analisi dei bisogni, il secondo di "back office" che si concretizza nella discussione professionale e interdisciplinare, nella predisposizione di progetti assistenziali personalizzati, nell'esame dei percorsi e delle presa in carico, nella valorizzazione delle risorse individuali e delle reti sociali familiari, parentali, amicali di ogni persona, nella gestione delle risorse economiche.

Opera secondo i principi del codice deontologico, si fonda sul valore della dignità e unicità di tutte le persone, sul rispetto dei loro diritti universalmente riconosciuti e sull'affermazione delle qualità delle persone. L'assistente sociale riconosce la centralità della persona in ogni intervento. Considera ed accoglie ogni persona portatrice di un bisogno e la colloca entro il suo contesto di vita e di relazione. Attiva il processo di aiuto

COeSO
SDS GROSSETO



a partire dalla valorizzazione e valutazione delle risorse individuali e familiari. Ha compiti di accoglienza, informazione e accompagnamento dei cittadini verso il sistema dei servizi.

Promuove azioni di prevenzione del disagio, azioni di solidarietà sociale finalizzate al miglioramento della qualità della vita delle persone e della crescita della comunità, con particolare attenzione alle fragilità.

Nelle situazioni complesse il servizio sociale professionale collabora con i servizi del territorio a partire da quelli sanitari per la valutazione multidimensionale del bisogno, per l'elaborazione di progetti personalizzati e per la loro attuazione, oltreché con tutti i soggetti del terzo settore ed in particolare con le associazioni di volontariato intese come valore aggiunto della società civile.

Art. 3 Finalità del Servizio Sociale Professionale.

L'attività del Servizio Sociale Professionale è volta al raggiungimento delle seguenti finalità:

- 1) prevenire e rimuovere anche in collaborazione ed integrazione con i servizi sanitari, culturali e del mondo del lavoro, le cause di ordine sociale, ambientale ed economico che provocano situazioni di bisogno e di emarginazione
- 2) assicurare la fruibilità delle prestazioni, dei servizi e delle strutture secondo modalità che garantiscano la libertà personale, l'uguaglianza di trattamento a parità di bisogno
- 3) favorire lo sviluppo delle autonomie personali per il mantenimento prolungato dell'autosufficienza delle persone, anche attraverso il coordinamento e l'integrazione dei servizi socio assistenziali e sanitari con il sistema scolastico e formativo
- 4) sostenere la famiglia intesa come luogo privilegiato di appartenenza e di crescita favorendo per quanto possibile la permanenza o il rientro dei suoi membri in difficoltà
- 5) agire a tutela dei soggetti fragili, privi di famiglia o la cui famiglia sia impossibilitata od inidonea a provvedere nei loro confronti
- 6) vigilare e promuovere azioni di tutela dei minori anche attraverso interventi educativi di supporto alla genitorialità.

COeSO
SDS GROSSETO



TITOLO III

Norme generali

Art. 4 Destinatari

Hanno diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato d'interventi e servizi sociali:

- a) i cittadini residenti nel territorio dei Comuni della Sds della Zona Grossetana, compresi gli stranieri e gli apolidi secondo quanto previsto dalla normativa vigente
- b) i soggetti domiciliati o di passaggio sul territorio dei Comuni suddetti bisognosi d'interventi d'urgenza e/o di primo soccorso
- c) i minori, cittadini italiani o stranieri, residenti o non residenti.

È esercitata rivalsa sul Comune di residenza per gli interventi di cui alla lett. b). e c). che rivestono carattere d'urgenza. Diversamente, per gli interventi di cui ai medesimi punti b) e c), che non rivestono carattere d'urgenza, sarà cura del Servizio di Assistenza Sociale prendere opportuni contatti con il Comune di residenza al fine di concordare un eventuale piano d'interventi le cui spese saranno assunte dal Comune di residenza medesima.

Art. 5 Criteri di accesso e priorità

Il criterio di accesso al sistema integrato d'interventi e servizi sociali è il bisogno. La diversificazione dei diritti e delle modalità di accesso ad un determinato intervento è basata esclusivamente sulla diversità dei bisogni con particolare attenzione alle persone e alle famiglie con situazioni di bisogno più acuto o in condizioni di maggiore fragilità. Il sistema integrato d'interventi e servizi sociali ha come primi destinatari, in un'ottica di prevenzione e di sostegno, i soggetti portatori di bisogni gravi in particolare: soggetti in condizioni di povertà o con limitato reddito, soggetti con forte riduzione delle capacità

COeSO
SDS GROSSETO



personali per inabilità di ordine fisico e psichico, soggetti con difficoltà d'inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali, minori.

Art. 6 Accesso alle prestazioni

L'accesso alle prestazioni e servizi si articola nelle seguenti fasi:

- a. Accoglienza della domanda
- b. Lettura e valutazione del bisogno
- c. Definizione del percorso assistenziale personalizzato condiviso e sottoscritto dal richiedente
- d. Formalizzazione del progetto di assistenza personalizzato.

La domanda per l'accesso ai servizi può essere presentata oltre che dalla persona interessata anche dal legale rappresentante in caso di inabilitato, interdetto o minore di età, può essere presentata altresì da un familiare, previo consenso del soggetto destinatario. Si prescinde dalla domanda in casi eccezionali espressamente previsti dalla legge inerenti le disposizioni dell'autorità giudiziaria e per interventi urgenti e indifferibili.

Art. 7 Determinazione dello stato bisogno.

Concorrono a determinare lo stato di bisogno i seguenti elementi:

- a) il carico familiare;
- b) la situazione sociale, considerati i vari fattori che generano o accentuano lo stato di bisogno quali la solitudine, la vedovanza, la carcerazione, la prole numerosa, la disoccupazione, le dipendenze, il maltrattamento, l'abbandono;
- c) il bisogno sanitario di ogni membro della famiglia, le malattie gravi e croniche e le relative spese;
- d) le risorse proprie o derivanti a qualunque titolo da altri enti o persone, compresi i redditi esenti;

COeSO
SDS GROSSETO



- e) la proprietà e/o il possesso di beni mobili e immobili;
- f) il raffronto tra i redditi di cui dispone la persona e le spese occorrenti a far fronte delle necessità ordinarie e straordinarie

Art.8 Sedi

In conformità alla normativa regionale sulla Non Autosufficienza (L.R. n. 66/2008) in ogni comune della zona, sono stati costituiti i Punti Unici di accesso denominati Punti Insieme che garantiscono l'accesso unificato per anziani e disabili.

Per l'accesso ai servizi socio assistenziali nella città di Grosseto è individuato un punto unico di accesso denominato PAS; in tutti i comuni periferici è presente un unico punto di accesso in orario predeterminato, ubicati o presso la sede del distretto socio sanitario a Campagnatico, Castiglione della Pescaia, Civitella Paganico o presso l'Amministrazione Comunale a Scansano.

Per quanto attiene la tutela dei minori il Punto Famiglia di Grosseto rappresenta il punto unico di accesso zonale per specifici servizi (affidamenti familiari adozioni e indagini richieste dalla autorità giudiziaria).

Art.9 Documentazione

Il servizio sociale professionale provvede altresì ad acquisire la seguente documentazione:

- a) dichiarazione sostitutiva unica, ai sensi del Dlgs n. 109/98 e successive modifiche e integrazioni, volta ad attestare la situazione reddituale del nucleo familiare a cui appartiene il soggetto richiedente la prestazione (ISEE)
- b). dichiarazione sostitutiva attestante:
 1. la titolarità o meno di indennità di accompagnamento, pensioni di invalidità civile, pensioni di guerra ed invalidità INAIL
 2. l'esistenza o meno di soggetti tenuti al mantenimento, ai sensi dell'art. 433 del codice civile, e le loro condizioni economiche
 3. le eventuali spese sostenute per fronteggiare la situazione di bisogno sociale

COeSO
SDS GROSSETO



4. le prestazioni sociali agevolate ricevute da altri soggetti pubblici e/o interventi di sostegno percepiti da soggetti appartenenti al privato sociale

c) documentazione sanitaria attestante l'eventuale situazione d'invalidità parziale o totale e/o di bisogno sanitario,

d) ogni altro documento ritenuto necessario a stabilire le reali condizioni e l'effettivo stato di bisogno del richiedente, del nucleo familiare e dei parenti in linea retta come previsto dalle normative vigenti.

Art. 10 Decisione e revisione

L'organismo tecnico professionale incaricato della decisione è la commissione composta dal dirigente dell'unità funzionale, dall'assistente sociale di riferimento e dal dirigente e/o funzionario responsabile dell'ufficio politiche sociali del comune in cui il richiedente risiede.

Acquisito il parere della commissione, il Dirigente dispone l'ammissione o il diniego al servizio entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza in analogia a quanto previsto dall' art. 11. 5 lett.E della LRT n. 66 del 18 dicembre 2008

Nel caso di accoglimento della domanda verrà data comunicazione al richiedente con l'indicazione dell'inizio delle prestazioni, l'ammontare e la durata degli interventi nonché l'eventuale compartecipazione al costo del servizio. Saranno indicati i casi per i quali è contemplata la revoca del servizio erogato ed il recupero forzoso delle somme indebitamente percepite o delle compartecipazioni non corrisposte. La comunicazione potrà essere inviata formalmente o attraverso l'assistente sociale referente del caso.

Nel caso di non accoglimento della domanda verrà data apposita comunicazione con le motivazioni dell'esito negativo.

Nel caso di prestazioni non immediatamente erogabili verrà comunicato l'accoglimento

COeSO
SDS GROSSETO



della domanda e l'indicazione che la prestazione potrà essere erogata al momento che si verificherà la disponibilità finanziaria e/o operativa.

Art. 11 Istanze di riesame

Il richiedente può presentare istanza di revisione al provvedimento adottato dal Dirigente entro 30 giorni dalla avvenuta comunicazione.

Il Dirigente consultata la commissione di cui all'articolo precedente che dovrà pronunciarsi sull'istanza di riesame, darà comunicazione all'interessato entro il termine di 60 giorni dalla data di ricezione dell'istanza di revisione.

Art.12 La condizione economica e la compartecipazione al costo dei servizi.

L'accesso ai servizi e alle prestazioni, ad esclusione dei contributi economici, non è subordinato alle condizioni economiche dei soggetti richiedenti, conformemente agli artt. 2 e 3 della Costituzione.

E' prevista una compartecipazione al costo dei servizi da parte dell'utente e di eventuali familiari, così come individuati nei singoli interventi.

L'entità della compartecipazione alla spesa, così come definita in apposite tabelle aggiornate annualmente, verrà individuata in base all'ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) di cui alla vigente normativa salvo diverse indicazioni specificate nei singoli interventi.

In caso di inadempienza al pagamento della quota di compartecipazione prevista nel progetto assistenziale sottoscritto dall'interessato, il dirigente competente provvederà alla sospensione del servizio alla scadenza dei 60 giorni.

Ogni compartecipazione verrà rivalutata dal primo gennaio di ogni anno o comunque prima della scadenza annuale nei casi in cui sopraggiungano eventi che modifichino la situazione

COeSO
SDS GROSSETO



socio economica precedentemente considerata.

Art. 13. Controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive

Per l'accertamento della veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate ai sensi del DPR n. 445/00, la SdS effettuerà controlli a campione, avvalendosi delle informazioni in proprio possesso e di quelle di altri enti dell'Amministrazione pubblica.

Controlli specifici verranno effettuati in tutti i casi in cui sorgessero fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate. Le modalità e gli strumenti per effettuare i controlli verranno stabiliti con apposito separato atto. In caso di non coincidenza tra quanto dichiarato e quanto accertato, il Consorzio contatterà il beneficiario dell'intervento per ottenere chiarimenti e/o idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati forniti, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità.

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione o persista l'incompletezza della stessa, la SdS provvederà a dichiarare la decadenza del beneficio, con effetti a decorrere dalla data della sua attribuzione. Provvederà altresì al recupero degli arretrati, oltre agli interessi di legge, maggiorati delle eventuali altre spese.

La SdS nei casi di dichiarazioni che possono presentare i caratteri degli illeciti richiamati dall'art. 76 del D.P.R. n. 455/00, denuncerà il fatto all'Autorità Giudiziaria.

Art 14 Sospensione e revoca delle prestazioni

La prestazione può essere revocata modificata o sospesa per i seguenti motivi:

- a) non adempimento degli impegni assunti da parte dell'interessato con il progetto di assistenza personalizzato;
- b) in caso di modifica delle condizioni socio economiche che l'utente è tenuto a comunicare tempestivamente o in caso di decesso dell'interessato medesimo da parte dei suoi familiari

COeSO
SDS GROSSETO



Nel caso di inadempienza al pagamento della quota di compartecipazione al costo del servizio, prevista nel progetto assistenziale personalizzato, il dirigente competente provvederà alla sospensione del servizio alla scadenza dei 60 giorni.

Art. 15 Rivalsa

Nei casi in cui è previsto il concorso delle risorse pubbliche al pagamento del costo dei servizi, la SdS può presentare azione di rivalsa nei confronti dell'interessato e/o dei familiari e/o degli eredi.

TITOLO IV

Tipologia degli interventi e dei servizi

Art. 16 Interventi e servizi

Sono oggetto del presente regolamento:

1) Interventi di sostegno economico

2) Servizi domiciliari e di supporto alla vita familiare e di relazione

- a) assistenza domiciliare
- b) sostegno socio educativo territoriale e/o domiciliare
- c) sostegno socio-educativo scolastico
- d) supporto alla genitorialità e alle responsabilità familiari
- e) affidamento familiare
- f) pasti e/o spesa a domicilio,
- g) servizi di accompagnamento e trasporto sociale

COeSO
SDS GROSSETO



3) Servizi residenziali e semiresidenziali

- a) centro diurno per anziani ed adulti inabili
- b) strutture residenziali per anziani ed adulti inabili
- c) centro diurno per disabili
- d) centro di accoglienza per soggetti in condizione di povertà estrema

4) Vacanze e soggiorni per minori e disabili

5) Inserimenti socio assistenziali in ambiente lavorativo

TITOLO V

Interventi di sostegno economico

Art. 17 Definizione e finalità

Gli interventi di sostegno economico sono rivolti all'individuo e alla famiglia nel rispetto delle leggi nazionali e regionali vigenti, tenuto conto delle disponibilità e delle risorse che ogni Ente Consorziato mette a disposizione per tali funzioni.

Possono fruire degli interventi di sostegno economico i destinatari di cui all'art. 4.

Art. 18 Tipologia degli interventi

Gli interventi di sostegno economico sono diretti ai singoli o ai nuclei familiari in condizioni economiche che non consentano il soddisfacimento dei bisogni fondamentali della vita oppure in stato di bisogno straordinario al fine di promuovere l'autonomia e superare gli stati di difficoltà. Hanno carattere di straordinarietà ed eccezionalità e fanno fronte a particolari situazioni di disagio individuale e familiare e devono, comunque, essere coordinati con altre prestazioni e servizi sociali allargati.

COeSO
SDS GROSSETO



Gli interventi di sostegno economico possono essere fatti in sostituzioni di altri tipi di prestazioni socio assistenziali non erogabili, valutate indispensabili per il sostegno dell'autonomia delle persone in difficoltà e per il superamento di contingenti situazioni di emarginazione sociale .

Al fine di soddisfare i bisogni fondamentali della vita quotidiana, gli interventi di sostegno economico possono avere carattere straordinario, temporaneo e continuativo.

Gli interventi di sostegno economico possono essere finalizzati al mantenimento a domicilio di persone anziane non autosufficienti e/o disabili in condizione di gravità così come previsto dalla L.R. n. 66/2008.

Art. 19 Modalità di erogazione

L'erogazione dei contributi avviene a fronte di uno specifico e motivato progetto elaborato dal Servizio Sociale professionale che definisca: l'analisi del bisogno, gli obiettivi, l'entità e la durata del contributo, i risultati attesi.

Per gli anziani non autosufficienti e disabili in condizione di gravità, l'indicazione dell'erogazione del contributo economico, dovrà essere contenuta nel Progetto Assistenziale Personalizzato (PAP) predisposto dalla Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM) e finalizzato al mantenimento degli interessati al proprio domicilio.

Art. 20 Modalità di determinazione dell'entità del contributo

L'entità del contributo economico verrà determinata tenendo conto dell'ISEE del nucleo familiare del richiedente e dei parenti in linea retta entro il primo grado.

La situazione economica del richiedente verrà così valutata:

- a. ISEE del nucleo familiare convivente
- b. ISEE dei parenti in linea retta entro il primo grado
- c. Redditi non assoggettati ad IRPEF commisurati al valore della scala di equivalenza

COeSO
SDS GROSSETO



utilizzato per la determinazione dell'ISEE

d. Contributi, assegni percepiti da Enti pubblici

e. Esenzioni, benefici economici indiretti relativi a servizi o a tariffe Comunali

Quanto previsto nel presente articolo non si applica nel caso in cui gli interventi siano rivolti ad anziani non autosufficienti e/o disabili in condizione di gravità nel qual caso si fa riferimento a quanto previsto dalla L.R. n. 66/2008.

Per i redditi esenti IRPEF si fa riferimento all'annualità corrispondente a quella di concessione del beneficio richiesto .

TITOLO VI

Servizi domiciliari e di supporto alla vita familiare e di relazione

Capo I

Assistenza domiciliare

Art. 21 Definizione e finalità

L'Assistenza Domiciliare è l'insieme degli interventi diretti a persone o a nuclei familiari anche con minori, che, per particolari contingenze o per una non completa autonomia, non siano in grado, anche temporaneamente, di soddisfare le esigenze di cura personale e dell'ambiente di vita oltreché i propri bisogni di salute.

L'assistenza domiciliare ha lo scopo di salvaguardare l'autonomia degli individui e la loro permanenza nel proprio nucleo familiare e nel proprio ambiente di vita, favorire la socializzazione e la vita di relazione, alleggerire il peso familiare in situazioni di difficoltà, anche in modo temporaneo.

Per tali finalità l'assistenza domiciliare prevede prestazioni di carattere socio-assistenziale di aiuto alla persona, di aiuto domestico, di accompagnamento e sostegno ai familiari.

COeSO
SDS GROSSETO



Art. 22 Destinatari

Il servizio si rivolge a tutte le persone di cui all'art. 4 del presente regolamento, in particolare a persone adulte e/o anziane, alle persone diversamente abili (L. 104/92) ai nuclei familiari con minori all'interno di progetti di tutela.

Art. 23 Compartecipazione al costo del servizio

Per le persone non autosufficienti e/o in situazioni di handicap grave riconosciuto ai sensi della L. 104/92 art. 3, la compartecipazione al costo del servizio sarà commisurata alla situazione economica del solo beneficiario calcolata in base all'ISEE estratto da quello calcolato sul nucleo familiare anagrafico. Tale ISEE estratto dovrà tenere conto anche delle eventuali persone fiscalmente a carico come risulta dalle certificazioni fiscali.

E' stabilita una soglia di esenzione totale sotto la quale non è prevista alcuna partecipazione, individuata in un valore ISEE pari al 125% dell'ammontare del trattamento minimo della pensione INPS relativa all'anno di produzione del reddito.

Tale soglia si considera come quota che rimane in disponibilità dell'assistito indipendentemente dal numero e qualità dei servizi utilizzati.

E' stabilita inoltre una soglia di non esenzione oltre la quale è dovuto il 100% del costo della prestazione pari a 4 volte l'ammontare del trattamento minimo della pensione INPS relativa all'anno di produzione del reddito.

Sono esclusi dalla compartecipazione quei nuclei familiari che usufruiscono del servizio di Assistenza domiciliare all'interno di progetti di tutela minorile.

Per tutti gli altri casi si tiene conto della situazione economica del richiedente e del suo nucleo familiare convivente.

Verrà richiesta la corresponsione della quota di compartecipazione massima prevista per la prestazione qualora lo stesso assistito decida di non essere soggetto a valutazione della propria situazione economica.

La quota di compartecipazione dovuta dall'assistito non potrà in ogni caso superare il costo del servizio di cui usufruisce.

COeSO
SDS GROSSETO



Il calcolo della compartecipazione è definito nell'allegato 1 al presente regolamento.

Capo II

Sostegno socio educativo territoriale e/o domiciliare

Art. 24 Definizione e finalità

Le finalità di questo servizio si collocano all'interno di un contesto di prevenzione del disagio sia del minore che della sua famiglia

Il sostegno educativo ai minori ed alle loro famiglie si articola come un complesso di interventi volti a mantenere e sostenere il minore all'interno della propria famiglia, qualora questa versi in situazione di temporanea difficoltà socio- educativa e relazionale e/o manifesti elementi di possibile rischio o pregiudizio per il minore sul piano dell'esercizio della potestà genitoriale .

Il sostegno educativo extrascolastico in favore dei minori disabili, previsto nel PEI, si articola come un complesso di interventi, individuali o di gruppo, volti allo sviluppo delle autonomie personali e sociali ed al superamento della condizione di possibile emarginazione dovuta alla disabilità fisica e psichica quale supporto ad un armonico inserimento sociale.

Art. 25 Destinatari

I destinatari dell'intervento sono:

- a) minori le cui famiglie si trovino in difficoltà, anche temporanea, nel garantire cure adeguate e ad esercitare la funzione educativa;
- b) minori istituzionalizzati per i quali si possa prevedere il rientro in famiglia laddove si riscontri un effettivo miglioramento delle condizioni ambientali (in funzione quindi di accompagnamento alla deistituzionalizzazione);
- c) situazioni nelle quali, a fronte di un decreto dell'Autorità Giudiziaria di "sostegno e controllo" e/o del peggioramento delle condizioni familiari, sia necessario prevedere un

COeSO
SDS GROSSETO



inserimento del minore in struttura residenziale educativa (in funzione, quindi, di accompagnamento alla istituzionalizzazione);

d) minori disabili per i quali è necessario un intervento finalizzato alla rimozione dello stato di emarginazione dovuta alla disabilità

e) tutti quei minori che per motivi diversi si trovino in situazione di "rischio"

f) i genitori dei minori in difficoltà nello svolgimento dei compiti di accudimento, di cura e di sviluppo armonico dei propri figli

Art. 26 Condizioni per l'accesso al servizio

L'ammissione al servizio proposta dal Servizio Sociale Professionale in base ad un progetto di intervento personalizzato condiviso anche con i servizi sanitari specialistici in caso di minore in carico, dovrà contenere indicazioni quali i tempi di realizzazione dell'intervento, gli obiettivi, la durata .

E' condizione indispensabile di accesso al servizio l'adesione da parte dei genitori del minore e/o da parte degli esercenti la potestà genitoriale al progetto di intervento educativo, salvo diversa disposizione dell'autorità giudiziaria.

Per i minori disabili l'intervento di sostegno educativo dovrà essere previsto all'interno del PEI redatto in collaborazione con le strutture scolastiche, i servizi socio sanitari del territorio oltre che dalla famiglia o da chi esercita la potestà genitoriale.

Art. 27 Tipologia degli interventi

il Sostegno educativo si esplica mediante:

a. interventi rivolti direttamente al minore con l'obiettivo di favorirne lo sviluppo personale e i rapporti familiari e sociali

b. attività finalizzate all'acquisizione dell'autonomia nella cura della persona e all'apprendimento delle abilità sociali

c. attività tese a favorire un corretto inserimento sociale e scolastico

d. attività di animazione e socializzazione tese a favorire la partecipazione ad iniziative

COeSO
SDS GROSSETO



ricreative, sportive ed aggregative anche mediante accompagnamento dei minori medesimi ai luoghi di frequentazione aperti sul territorio; in particolare si dovrà offrire alle famiglie l'opportunità di organizzare il tempo libero dei figli orientando le scelte in forma educativa adeguata.

Art.28 Compartecipazione al costo del servizio

In casi particolari ed eccezionali su valutazione del Servizio Sociale professionale può essere prevista la compartecipazione al costo di servizio da parte dei familiari del minore. L'eventuale partecipazione dei familiari è determinata sulla base dell'ISEE di entrambi.

Capo III

Sostegno socio-educativo scolastico

Art. 29 Definizione e finalità

Sono interventi rivolti prioritariamente a minori disabili accertati ai sensi della Legge 104/92 per favorirne l'integrazione scolastica.

Il sostegno educativo scolastico è volto a favorire un'effettiva integrazione del minore privilegiandone le potenzialità di autonomia e comunicazione interpersonale.

Art. 30 Destinatari

Destinatari dell'intervento sono i minori disabili accertati ai sensi della Legge 104/92 con priorità per coloro che sono in situazione di gravità.

Art. 31 Modalità di ammissione e procedure

L'ammissione al servizio è proposta in un Progetto Personalizzato di Intervento (PEI) redatto in collaborazione con l'equipe multiprofessionale dei servizi territoriali per l'handicap, con l'istituzione scolastica e con gli esercenti la potestà genitoriale.

COeSO
SDS GROSSETO



Art.32 Compartecipazione al costo del servizio.

In casi particolari ed eccezionali e su valutazione del servizio sociale professionale può essere prevista la compartecipazione al costo del servizio da parte dei familiari del minore. L'eventuale partecipazione dei familiari è determinata sulla base dell'ISEE di entrambi.

Capo IV

Supporto alla genitorialità e alle responsabilità familiari

Art. 33 Definizione finalità

Il servizio è finalizzato all'accoglienza, l'ascolto, la consulenza, il supporto ai genitori in difficoltà a svolgere il compito educativo nei confronti dei figli. Si rivolge a tutti i genitori residenti nei comuni della zona, non soltanto a quelli in carico al servizio sociale professionale con dispositivo dell'autorità giudiziaria. Particolare attenzione è dedicata alle famiglie con adolescenti anche in collaborazione con gli altri servizi territoriali, in particolare con l'UFSMIA e con il SERT, e con l'istituzione scolastica per fronteggiare il fenomeno dell'evasione scolastica.

E' inoltre finalizzato al supporto del genitore non affidatario nella costruzione/ricostruzione della relazione con il figlio altrove residente.

Art. 34 Destinatari

Tutti i genitori che necessitano di usufruire delle prestazioni di supporto e quanti segnalati dall'Autorità giudiziaria.

Art. 35 Modalità di ammissione e procedure

L'ammissione al servizio è richiesta spontaneamente dalle famiglie e anche su invio dagli altri servizi del territorio, tramite l'accesso diretto al Punto Famiglia o è proposta dal servizio sociale professionale in un Progetto Assistenziale di Intervento in esecuzione al dispositivo dell'Autorità Giudiziaria.

COeSO
SDS GROSSETO



Art.36 Compartecipazione al costo del servizio

In casi particolari ed eccezionali e su valutazione del servizio sociale professionale può essere prevista la compartecipazione al costo del servizio, determinata sulla base dell'ISEE.

Capo V

Affidamento familiare

Art. 37 Definizione finalità e destinatari

L'affidamento familiare (art. 4 L. 184/83) è un servizio di accoglienza rivolto a quei minori la cui famiglia naturale si trovi temporaneamente in una situazione di difficoltà tale da non soddisfare i bisogni fondamentali di crescita e consentire il loro corretto e sereno sviluppo.

Il servizio consiste nell'inserimento dei minori in un altro nucleo familiare (famiglia o persona singola) reperito tra le famiglie della comunità locale che hanno offerto la loro disponibilità all'accoglienza del minore e che i servizi valutano adeguate allo svolgimento del compito e che sono state inserite nella banca dati del Centro Affidi di Zona.

Art. 38 Modalità di ammissione e procedure

L'affidamento familiare è un istituto temporaneo ed è disposto, in applicazione delle norme contenute nella L. 184/83 e dalle modifiche previste dalla L. 149/01 e dal DPR 616/77, con le seguenti modalità:

a. Affidamento consensuale disposto dall'Ente Locale su proposta dei servizi territoriali, con provvedimento esecutivo del Giudice Tutelare del luogo in cui si trova il minore, nel caso in cui la famiglia di origine ha espresso il proprio consenso all'affidamento del minore;

COeSO
SDS GROSSETO



b. Affidamento giudiziale in attuazione di provvedimenti del Tribunale per i Minorenni, che si avvale del Servizio Sociale Professionale dell'Ente Locale per la sua attuazione e vigilanza

L'organizzazione del servizio di affidamento familiare si realizza attraverso l'integrazione delle competenze dei Servizi Sociali Territoriali e del Centro Affidi.

Al Servizio Sociale Territoriale competente per territorio, spetta la presa in carico della famiglia di origine del minore e l'elaborazione del progetto d'intervento anche in collaborazione con i Servizi Specialistici Territoriali, mentre al Centro Affidi compete l'individuazione e il sostegno della famiglia affidataria, oltreché quanto attiene al minore medesimo.

Art. 39 Contributo per affidamento familiare

In base alla normativa vigente L. 184/83 deliberazioni C.R.T. 364/93 e 348/94, alle famiglie affidatarie viene erogato un assegno mensile quale riconoscimento del servizio svolto il cui importo è determinato in misura pari a 1/12 dell'importo annuo della pensione minima INPS.

Su proposta del Servizio Sociale Professionale, nel caso in cui ricorrano situazioni particolarmente complesse che comportino per la famiglia affidataria spese rilevanti, l'importo del contributo economico può essere aumentato.

Capo VI

Pasti - spesa a domicilio- lavanderia

Art. 40 Definizione e finalità

I servizi di cui al presente capo si configurano come servizi di supporto per particolari situazioni di fragilità individuate dal Servizio Sociale Professionale e sostituiscono o integrano i contributi di natura economica. Possono essere erogati direttamente dagli Enti Consorziati o anche tramite cooperative sociali, o in applicazione di convenzioni

COeSO
SDS GROSSETO



stipulate con Associazioni di Volontariato del territorio a seconda della tipologia del servizio.

Art. 41 Destinatari e modalità di attivazione

Tutti i soggetti indicati all'art. 4 per i quali il Servizio Sociale Professionale valuti la necessità di attivazione.

L'erogazione di tali servizi rientra in un progetto assistenziale personalizzato elaborato dal Servizio Sociale Professionale limitatamente alle risorse messe a disposizione dagli enti consorziati per i servizi in questione.

Art. 42 Compartecipazione al costo del servizio

La compartecipazione a carico dell'utente verrà stabilita annualmente e sulla base della valutazione ISEE.

Capo VII

Servizi di Accompagnamento e di Trasporto Sociale

Art. 43 Definizione e finalità

Il servizio di accompagnamento e trasporto contribuisce al soddisfacimento di specifiche esigenze di mobilità favorendo l'utente e al contempo la famiglia e utilizzando mezzi idonei alle specifiche esigenze personali. Il servizio viene organizzato razionalizzando ed impiegando al meglio le risorse presenti sul territorio con il coinvolgimento delle associazioni di volontariato e/o altri soggetti del terzo settore appositamente convenzionati secondo le normative vigenti.

Art. 44 Destinatari

Possono usufruire del servizio i soggetti portatori di handicap accertati ai sensi della L. 104/92, gli anziani non autosufficienti valutati dalla UVM, i minori appartenenti a famiglie con disagio, adulti fragili in difficoltà.

COeSO
SDS GROSSETO



Art. 45 Condizioni per l'accesso al servizio

L'ammissione al servizio è proposta dal Servizio Sociale Professionale.

Art. 46 Compartecipazione dell'utente al costo del servizio

Il costo del servizio di accompagnamento a carico dell'utente verrà stabilito annualmente e sulla base della valutazione ISEE.

TITOLO VII

Servizi residenziali e semiresidenziali

Capo I

Art.47. Destinatari

Anziani autosufficienti, anziani non autosufficienti ed adulti disabili accertati ai sensi della L.104/92 residenti nella zona grossetana.

Art. 48 Modalità e procedure per l'accesso ai servizi residenziali per persone autosufficienti.

Nel caso di ricovero di persone autosufficienti l'istruttoria è a cura dell'assistente sociale del comune di residenza che, raccolta la documentazione necessaria, compresa la certificazione medica attestante le condizioni di salute, procede all'elaborazione del progetto personalizzato con la proposta di inserimento in struttura.

L'interessato al momento dell'inserimento dovrà sottoscrivere l'impegno di spesa al pagamento della retta.

Il ricovero potrà avvenire solo a condizione di completamento della fase istruttoria, ad eccezione dei casi in cui il ricovero avvenga in situazione di urgenza.

I ricoveri di urgenza riguardano i casi in cui il mancato ricovero comporti un rischio grave per la salute dell'anziano, attestato dall'assistente sociale.

COeSO
SDS GROSSETO



L'erogazione per l'eventuale contribuzione per la quota sociale avverrà secondo le modalità disciplinate dal successivo articolo 50.

Art. 49 Modalità e procedure per l'accesso ai servizi residenziali per anziani non autosufficienti e adulti disabili in condizioni di gravità.

L'ammissione in RSA di anziani non autosufficienti avviene successivamente alla valutazione dell'UVM e della formulazione del Piano di Assistenza Personalizzato (PAP) predisposto dalla Unità di Valutazione Multidimensionale che prevede l'inserimento in RSA e concessione da parte dell'asl della quota sanitaria secondo l'ordine di graduatoria zonale.

L'ammissione in RSA/RSD di adulti disabili in condizioni di gravità avviene successivamente alla valutazione del GOM e della formulazione da parte dello stesso del Piano assistenziale personalizzato che prevede l'inserimento in RSA/RSD e concessione da parte della Asl della quota sanitaria secondo l'ordine di graduatoria zonale.

L'erogazione dell'eventuale contribuzione per la quota sociale avverrà secondo le modalità disciplinate dal presente Regolamento sia per gli anziani ultrasessantacinquenni che per gli adulti disabili.

L'ammissione può avere anche carattere di temporaneità e per finalità di sollievo alle famiglie, in posti appositamente individuati secondo quanto previsto nell'accordo interistituzionale per la non autosufficienza.

Art. 50 Modalità di compartecipazione al pagamento della retta di parte sociale per gli anziani autosufficienti e non autosufficienti

Come previsto all'art. 14 comma 2 lettera c) della L.R. n. 66/08, la quota di compartecipazione al costo del servizio per l'anziano ultrasessantacinquenne è calcolata tenendo conto della situazione reddituale e patrimoniale del beneficiario della prestazione, del coniuge e dei parenti in linea retta entro il primo grado secondo le seguenti modalità:

COeSO
SDS GROSSETO



a) Concorso dell'interessato:

Al pagamento della retta (quota sociale) è tenuto in primo luogo l'interessato calcolando l'ISEE estratto (tenendo conto anche delle eventuali persone fiscalmente a carico come risulta dalle certificazioni fiscali).

L'ISEE estratto corrisponde alla cifra che verrà utilizzata per coprire il costo della retta al netto della quota sanitaria (LEA). Non esiste soglia di esenzione né di non esenzione.

All'assistito sarà lasciata in disponibilità per le proprie spese personali una quota garantita pari ad 1/6 dell'ammontare del trattamento minimo della pensione INPS nell'anno di produzione del reddito. La quota garantita verrà dedotta dall'Indicatore della Situazione Reddittuale (ISR) desunta dall'attestazione ISEE. Nel caso in cui all'ISEE dell'assistito venga applicata una scala di equivalenza maggiorata dello 0,50 (prevista per soggetti con handicap grave o invalidità pari o superiore al 66%) la somma che di conseguenza rimarrà in disponibilità dell'assistito si considera quale quota garantita.

Per il calcolo della quota di compartecipazione sono computate anche le eventuali indennità di natura previdenziale e assistenziale percepite dal ricoverato. (indennità di accompagnamento, pensioni di guerra, maggiorazioni sociali, assegno sociale e pensione sociale, pensione di invalidità...)

Nel caso di erogazione di indennità di natura previdenziale e assistenziale successiva all'ingresso in struttura, sono dovuti anche gli arretrati a partire dalla data di ingresso nella struttura stessa.

In questi casi dovrà essere rivalutata in modo coerente la situazione sia dell'assistito che degli eventuali familiari (coniuge e parenti in linea retta entro il primo grado).

Tali risorse saranno completamente utilizzate per il pagamento della retta (fatta salva la quota garantita di cui al comma precedente).

Gli adulti disabili dovranno essere stati riconosciuti persone con handicap in situazione di gravità ai sensi della L. 104/92

La quota di compartecipazione dovuta dall'assistito non potrà in ogni caso superare il costo delle prestazioni di cui egli usufruisce.

COeSO
SDS GROSSETO



Nei casi in cui il nucleo familiare sia monoreddito, con l'ingresso in struttura residenziale di un suo componente, possono insorgere difficoltà economiche tali da non consentire al coniuge e/o familiare convivente privo di redditi sufficienti, di vivere autonomamente. Si applica quindi all'assistito la soglia di esenzione totale pari a quella prevista per le prestazioni di tipo semiresidenziale e domiciliare al fine di lasciare in disponibilità del nucleo familiare un ISEE almeno pari al 125% del trattamento minimo della pensione INPS dell'anno di produzione del reddito.

b) Concorso dei familiari:

Nel caso in cui il ricoverato non sia in grado di far fronte autonomamente al suo mantenimento presso la struttura, verrà determinata la capacità di contribuzione dei suoi familiari valutando la situazione reddituale e patrimoniale del coniuge e dei parenti in linea retta entro il I° grado come segue:

Si calcola l'ISEE estratto di ciascuno tenendo conto delle eventuali persone fiscalmente a carico come risulta dalle certificazioni fiscali. A ciascuno si applica la soglia minima di esenzione in base ai rispettivi valori di ISEE sulla base di una apposita tabella aggiornata annualmente con atto specifico approvato al momento dall'assemblea dei sindaci e successivamente alla costituzione della S.d.S. , da parte della Giunta.

La soglia di non esenzione corrisponde a 6,7 volte l'ammontare del trattamento minimo della pensione INPS. qualora l'ISEE del coniuge e dei parenti in linea retta di I° grado superi tale soglia, la cifra corrispondente all'ISEE estratto verrà completamente utilizzata per l'abbattimento del costo della retta.

In base all'ISEE che risulterà dalla somma degli ISEE estratti (al netto della soglia di esenzione) si calcola la quota di compartecipazione in riferimento allo scaglione come risulta da apposite tabelle approvate annualmente.

Art. 51 Documentazione richiesta

Per la valutazione della capacità contributiva al pagamento della retta è richiesta la seguente documentazione:

COeSO
SDS GROSSETO



- a. Dichiarazione sostitutiva unica e attestazione ISEE dell'anziano
- b. Dichiarazione sostitutiva unica e attestazione ISEE degli eventuali familiari chiamati a concorrere al pagamento della retta
- c. Redditi non assoggettati ad IRPEF dell'anziano

Coloro che non forniranno la documentazione richiesta entro i tempi previsti senza adeguata motivazione non beneficeranno dell'eventuale integrazione fino al mese successivo alla presentazione della documentazione stessa.

La documentazione di cui sopra verrà richiesta qualora venga avanzata dall'interessato o esercente tutela, istanza di integrazione retta di parte sociale e annualmente in sede di revisione della compartecipazione.

La non presentazione della dichiarazione ISEE da parte dei familiari o dell'anziano comporta automaticamente l'inserimento nella fascia massima di compartecipazione prevista.

Art. 52 Modalità di compartecipazione alla retta di parte sociale per i soggetti disabili

In base all'art. 14 comma 2 lettera b) della L.R. n. 66/08 la quota di compartecipazione al costo del servizio per i soggetti disabili è calcolata tenendo conto della situazione reddituale e patrimoniale della sola persona assistita. Questa modalità di calcolo della compartecipazione vale anche per le strutture che prevedono solo la quota sociale.

Capo II

Centri diurni per anziani ed adulti disabili

Art. 53 Definizione e finalità

Il Centro Diurno è un servizio semiresidenziale che garantisce prestazioni socio assistenziali e socio sanitarie, all'anziano e/o al disabile. E' un servizio di sostegno alla famiglia che ospita e/o accudisce l'anziano e/o la persona disabile favorendone la domiciliarità.

COeSO
SDS GROSSETO



Le prestazioni garantite sono diversificate in relazione alle diverse tipologie delle strutture, come disciplinato dalla normativa regionale in materia, e correlate alla natura specifica dei bisogni dell'utenza.

Tali strutture si configurano come:

- a. Centri diurni per anziani autosufficienti
- b. Centri diurni per anziani non autosufficienti
- c. Centri diurni di socializzazione per disabili

Art. 54 Compartecipazione alla spesa

Ai fini del calcolo per il pagamento della retta sociale si fa riferimento alla sola situazione patrimoniale e reddituale del beneficiario come previsto dall'art. 14 della L.R. n. 66/2208, applicando le modalità previste nel presente regolamento all'articolo relativo ai servizi domiciliari.

La soglia di non esenzione oltre la quale è dovuto il 100% del costo della prestazione è fissata in 4 volte l'ammontare della pensione minima INPS relativa all'anno di produzione del reddito.

Capo III

Strutture residenziali e semiresidenziali per minori

Art. 55 Definizione e finalità

I servizi residenziali e semiresidenziali per minori (LRT n°41/2005) si caratterizzano come strutture che integrano o sostituiscono temporaneamente la casa e la famiglia offrendo al bambino e all'adolescente uno spazio di vita in cui costruire un progetto per il futuro con il supporto di figure adulte, capaci di sviluppare relazioni significative sul piano affettivo ed educativo e di cooperare con la famiglia e con gli altri servizi del territorio.

Il ricorso all'affidamento alle comunità residenziali è inserito in un percorso elaborato dal Servizio Sociale Professionale in collaborazione con le famiglie e gli altri servizi del

COeSO
SDS GROSSETO



territorio nonché con l'autorità giudiziaria in caso di specifici provvedimenti di allontanamento del minore dal proprio nucleo di origine.

Art. 56 Destinatari

L'inserimento in strutture residenziali e semiresidenziali fa riferimento alle seguenti situazioni:

- 1) Minore temporaneamente privo di ambiente familiare idoneo.
- 2) Minore in stato di abbandono ai sensi dell'art. 10 della L. 184/83

Art. 57 Modalità di ammissione

L'inserimento in struttura può avvenire:

- a. su disposizione del Tribunale per i Minorenni
- b. su proposta del Servizio Sociale Professionale
- c. su richiesta della famiglia del minore all'interno di un progetto personalizzato di intervento redatto dal Servizio Sociale Professionale.

Art. 58 Compartecipazione dei familiari alla spesa.

In casi particolari ed eccezionali, su valutazione del Servizio Sociale Professionale può essere prevista la compartecipazione al costo del servizio da parte dei familiari del minore. L'eventuale partecipazione dei familiari è determinata sulla base dell'ISEE.

Capo VI

Vacanze e soggiorni

Art. 59 Descrizione e finalità

Allo scopo di consentire a diverse tipologie di utenza l'opportunità di occasioni di tempo libero, in particolare di vacanze finalizzate alla socializzazione e all'integrazione

COeSO
SDS GROSSETO



sociale, potranno essere organizzati annualmente soggiorni estivi o servizi simili in località e strutture idonee e con modalità organizzative adeguate.

Art. 60 Destinatari

Soggetti in carico al Servizio Sociale Professionale per i quali la partecipazione a questo genere di iniziative rientri nell'ambito del progetto individualizzato di assistenza predisposto e finalizzato al miglioramento della qualità della vita.

Art. 61 Accesso e compartecipazione al costo del servizio

Annualmente rispetto all'organizzazione del servizio saranno decise le modalità di accesso e la compartecipazione economica.

TITOLO VII

Capo I

Inserimenti socio-assistenziali in ambiente lavorativo

Art. 62 Finalità e destinatari

Si tratta di inserimenti presso enti pubblici, aziende pubbliche e private, cooperative e associazioni finalizzati a sostenere e facilitare i percorsi di autonomia individuale e di integrazione asociale di cittadini con ridotte capacità psico- fisiche e/o relazionali, a rischio di emarginazione non in grado di sostenere una adeguata attività lavorativa .

Art. 63 Modalità di ammissione al servizio

Il servizio Sociale Professionale predispone il progetto personalizzato, mirato all'inserimento in ambiente di lavoro che prevede:

- a. obiettivi da raggiungere
- b. attività previste
- c. luogo, orario e durata
- d. soggetti referenti

COeSO
SDS GROSSETO



- e. tempistica delle verifiche
- f. eventuale incentivo economico

la SdS stipula convenzioni con soggetti pubblici e/o privati regolanti le modalità di inserimento assumendosi gli oneri assicurativi e gli eventuali rimborsi spese.

TITOLO VIII

Diritti dei cittadini utenti dei servizi e delle prestazioni

Art. 64 diritto di accesso, di scelta e di riservatezza

Il diritto di accesso al sistema dei servizi e delle prestazioni assistenziali è di tipo universalistico quindi garantisce l'accoglienza di ogni cittadino che esprime un bisogno socio assistenziale anche semplicemente di carattere informativo.

Il sistema garantisce inoltre ai cittadini :

- a. la possibilità di scelta dell'erogazione del servizio dalla forma diretta a quella indiretta
- b. la riservatezza e il rispetto del segreto professionale e d'ufficio da parte di tutti gli operatori addetti ai servizi
- c. la facoltà di presentare osservazioni ed eventuali opposizioni nei confronti dei responsabili dei servizi , dei procedimenti rispetto alle misure e ai provvedimenti adottati nonchè di ottenerne risposte motivate.

Art. 65 Diritto di informazione

Il sistema dei servizi sociali garantisce attraverso diverse modalità, adeguata informazione ai cittadini per l'esercizio dei propri diritti, sui requisiti per l'accesso, sulle possibilità di scelta, sulle corrette modalità e procedure per usufruire delle prestazioni e dei servizi organizzati secondo le vigenti normative.

COeSO
SDS GROSSETO



Art. 66 Diritto alla privacy

Le informazioni relative alla persona di cui il Servizio Sociale Professionale e tutti gli altri operatori facenti parte del sistema vengono a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente regolamento, saranno trattate nel rispetto della Legge n. 675/96 e s.m.i.

E' ammessa la comunicazione dei dati personali e alle altre pubbliche amministrazioni o a privati, quando ciò sia indispensabile per assicurare la richiesta di prestazioni sociali, previo consenso espresso da parte dell'interessato.

TITOLO IX

Disposizioni Finali

Art. 67 Norme integrative

Per quanto non espressamente previsto si rinvia conformemente alla rispettiva competenza, a quanto disciplinato dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia.

Art. 68 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore alla data del 1° gennaio 2011.

COeSO
SDS GROSSETO